



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto/Piano/Programma</i></b>	<b>Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Boccardi", della potenza di 30,15 MW, integrato con un impianto di accumulo di 26 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR).</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>9065</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>Merope sol S.r.l.</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 403 del 12/09/2024</b>

✓ Resp.Set: Terzoli S.  
Ufficio: VA\_05-Set\_10  
Data: 08/10/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.  
Ufficio: VA\_05  
Data: 08/10/2024



**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2024 con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** l’articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2022;

**CONSIDERATO** che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della Transizione Ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** l’articolo 17-undecies “Regime transitorio in materia di VIA” del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare l’art. 20 recante “*disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti*”;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l’articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema*”;

**VISTO** l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 47, con cui sono apportate modificazioni all'articolo 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021;

**VISTO** il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

**VISTI** il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022;

**VISTE** le linee guida in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022 sul proprio sito internet;

**VISTA** l'istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, acquisita al prot. MiTE/121407 del 04/10/2022, perfezionata con nota acquisita al prot. MiTE/37625 del 14/03/2023, presentata dalla Società Merope sol S.r.l., per il progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Boccardi", della potenza di 30,15 MW, integrato con un impianto di accumulo di 26 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR);

**CONSIDERATO** che la tipologia di progetto è inserita nell'Allegato I-bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 29/03/2023, in seguito alla comunicazione di procedibilità dell'istanza avvenuta con nota prot. MASE/47577 in pari data;

**DATO ATTO** che nel periodo di consultazione è pervenuto il parere non favorevole del Comune di Brindisi del 19/05/2023, acquisito al prot. MASE/82172 in data 22/05/2023;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza acquisita il 04/10/2022 nonché i chiarimenti acquisiti nel corso dell'iter istruttorio;

**ACQUISITO** il parere negativo del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC\_SS-PNRR 29477-P del 29 dicembre 2023, assunto in pari data al prot. MASE/213950;

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II della DG-ABAP riportato nel citato parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR, nel quale viene specificato che *“si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio”*;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 403 del 12/09/2024 assunto al prot. MASE/176444 del 30/09/2024, con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del “Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Boccardi", della potenza di 30,15 MW, integrato con un impianto di accumulo di 26 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR)”, subordinato all'ottemperanza delle condizioni riferite alle successive fasi progettuali e mitigative indicate nel medesimo parere;
- PARERE FAVOREVOLE in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale.

**PRESO ATTO** che nel parere di cui alla nota prot. MIC\_SS-PNRR 29477-P del 29 dicembre 2023, la Soprintendenza Speciale per il PNRR in relazione all'idoneità dell'area ai sensi del D. Lgs 199/2021 art. 20 c. 8 ha comunicato che *“il progetto non ricade in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Si evidenzia, infatti, come il caviodotto interferisca direttamente con: il Fiume Grande censito come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR ai sensi dell'art. 142 lett. c); il Bosco di Santa Teresa e dei Lucci (Riserva Naturale Regionale Orientata Riserva Naturale Regionale Orientata) censito come (BP) dal PPTR ai sensi dell'art. 142 lett. f).”*;

**ACQUISITE** al prot. MASE/29991 del 16/02/2024 le controdeduzioni al sopra citato parere del MiC nelle quali la Società proponente evidenzia che *“con riferimento al tema delle aree idonee si rileva che: le aree interessate dall'impianto agrivoltaico risultano ubicate all'interno di aree definite idonee ai sensi del D.Lgs. 199/21 art. 20 c. 8 e che le interferenze*

*con aree tutelate ai sensi del Codice sono riconducibili esclusivamente a tratti del percorso dell'elettrodotto interrato postato in trincea su strada esistente"; ed inoltre asserisce che "per quanto riguarda le parti interferenti con le perimetrazioni UCP di formazioni arbustive in evoluzione, aree di rispetto Boschi, Parchi e Riserve e relative aree di rispetto, la posa in trincea all'interno della esistente carreggiata stradale non compromette in alcun modo la compatibilità della parte d'opera rispetto alla natura del vincolo, mentre per l'interferenza rispetto all'attraversamento del Fiume Grande, la compatibilità è garantita dalla tecnica TOC";*

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, "nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante" e che il successivo comma 1-ter del citato decreto legislativo, dispone che "la disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1";strada comunszl

**VISTO** l'articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 9, comma 9-novies, del D.L. n.181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n.11/2024, che al secondo periodo prevede: "[...] il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199";

**CONSIDERATO** che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi per i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

**PRESO ATTO** che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

**CONSIDERATO** altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

**RILEVATO** che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Boccardi", della potenza di 30,15 MW, integrato con un impianto di accumulo di 26 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR), concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

**CONSIDERATO** che, in merito alla valutazione della componente Paesaggio, con il parere n. 403 del 12/09/2024 la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC all'esito delle verifiche

eseguite nell'ambito del progetto in esame, ha ritenuto il progetto compatibile rispetto a tale componente indicando le misure di mitigazione dei lotti, modulandole in relazione all'immediato intorno. In particolare, nelle aree indicate nell'apposita condizione ambientale, il Proponente dovrà arretrare la recinzione ed i pannelli fotovoltaici, al fine di creare un mascheramento vegetale complesso. Tale mascheramento dovrà essere progettato in modo da integrarsi armoniosamente con l'ambiente circostante, migliorare la qualità estetica del paesaggio e limitare il più possibile la visione dei traker. Infine, il progetto esecutivo dovrà prevedere una distanza dell'impianto fotovoltaico dai due corsi d'acqua episodici che attraversano il Campo B, in modo da costituire una fascia ripariale di connessione paesaggistico-ecologica a quella esistente sul Fiume Canale Grande;

**CONSIDERATO** altresì che i potenziali impatti ambientali del progetto saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare, nonché dalle condizioni ambientali previste nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sopra richiamato;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 403 del 12/09/2024, costituito da n. 52 (cinquantadue) pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale del progetto**

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società Merope sol S.r.l. per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico, denominato "Boccardi", della potenza di 30,15 MW, integrato con un impianto di accumulo di 26 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR), subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di cui alle specifiche Condizioni Ambientali. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, conforme alle disposizioni del DPR 120/2017, fatto salvo il rispetto della specifica condizione ambientale.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.
3. Il Proponente, entro i termini di validità del provvedimento di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

## **Articolo 2**

### **Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 403 del 12/09/2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Articolo 3**

### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 403 del 12/09/2024.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

## **Articolo 4**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è notificato alla Società Merope sol S.r.l., al Ministero della Cultura, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco